#### Verbale di Accordo

Il giorno 6 ottobre 2004, alle ore 14.00, presso gli Uffici della Gestione Trasporti Metropolitani s.r.l., si sono incontrate:

la GTM s.r.l., rappresentata dal Presidente, dott. Ricardo Chiavaroli, dal Direttore Generale, dott. Tullio Tonelli e dal Capo Unità Organizzativa, sig. Leontino Passeri,

e

le Organizzazioni Sindacali

Filt-Cgil, rappresentata dai sigg. Luigi Scaccialepre, Franco Rolandi, Giancarlo De Salvia e Bruno Iacovozzi;

Fit-Cisl, rappresentata dai sigg. Alessandro Di Naccio, Domenico Di Bonaventura, Emidio Di Pietro e Massimiliano Gaspari;

Uiltrasporti, rappresentata dai sigg. Paolo Di Credico ed Alberto Cilli,

per definire l'accordo a seguito della precedente ipotesi del 20 settembre 2004 ed a completamento dei progetti tendenti a recuperi di produttività ed alla corresponsione al personale di un premio di risultato già stabiliti con verbale di accordo dell'8 aprile 2004.

Preliminarmente le parti ribadiscono che la lunga trattativa sui punti definiti nel citato verbale di accordo dell'8 aprile 2004 e nel presente verbale ha comportato un attento esame rivolto alle soluzioni da adottare al fine di contemplare da un lato ricadute positive sulla organizzazione aziendale, tenuto conto della esigenza di razionalizzare dette attività produttive, laddove possibile, e dall'altro sia la necessità di rivedere la posizione economica del personale a livello aziendale, che vedeva una stasi da oltre dieci anni, nonché ricadute sulla qualità della gestione del servizio esercitato a beneficio della collettività servita.

Si è definito quanto segue:

### 1°) Turni di servizio del personale di guida

La normativa di cui all'Accordo 27 dicembre 1991, di cui si allega copia, sarà mantenuta - fatta eccezione di quanto disposto dall'art. 1, punto c), che si intende abrogato - al personale di guida in servizio al momento della stipula del presente accordo ad eccezione dei soli turni ordinari interi che saranno adeguati alla normativa di cui al decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, nel rispetto delle norme contenute nel contratto nazionale.

Detti turni rappresenteranno il 70% dei turni ordinari complessivi, mentre ad i nuovi assunti sarà assegnato il restante 30% dei turni che osserveranno la seguente regolamentazione:

- nastro lavorativo massimo: ore 7.50';
- prestazione lavorativa massima: ore 6.40';
- prestazione lavorativa media: ore 6.30';
- riposi annuali: 69,52;
- restano immutate e pari ai turni ordinari le altre norme operative.

Tale regolamentazione sarà valida per il dipendente nuovo assunto per la durata massima di tre anni dalla data di assunzione nel limite dell'80% del totale dei nuovi assunti, mentre per il restante 20% la durata massima di permanenza in detta regolamentazione sarà di quattro anni.

I turni successivi a quelli posti in vigore dal 16 settembre 2004, posti a base di calcolo per la determinazione del premio di risultato, che, allegati, fanno parte integrante del presente accordo, non potranno avere una prestazione media lavorativa complessiva superiore ad un minuto.

Rispetto alla attuale normativa, con esclusione del personale di nuova assunzione per il quale il part-time deve intendersi esclusivamente orizzontale, si concorda che detto part-time verticale non sarà compreso nell'aliquota massima del 10% dei turni a part-time, che, pertanto, si intendono soltanto relativi al part-time orizzontale.

Per i nuovi assunti a decorrere dal 1° ottobre 2004 la posizione di part-time sarà trasformata, almeno limitatamente all'80% di essi, a full-time entro tre anni dalla data di assunzione, mentre il restante 20% vedrà la propria posizione trasformata entro il 4° anno. Per detto personale, alle date di scadenza sopra indicate, sarà applicata la normativa dei turni ordinari regolamentata dall'Accordo Aziendale 27 dicembre 1991, così come modificata dal presente verbale.

### 2°) Eliminazione di un turno di biglietteria

Si da atto che si è già proceduto alla eliminazione di un turno dell'Ufficio biglietteria con conseguente modifica della organizzazione delle attività attribuite a detto ufficio.

### 3°) Esternalizzazione attività di piazzale

Le attività consistenti nella movimentazione e rifornimento dei mezzi, caricamento aria e sorveglianza notturna saranno esternalizzate. Resta ferma la responsabilità delle dette operazioni che farà capo a dipendenti aziendali e la volontarietà degli attuali addetti al settore, attualmente determinato in sei unità lavorative, ad essere utilizzati in altre aree operative.

### 4°) Personale inidoneo

Ferme restando le unità di personale inidoneo da collocare nei posti stabiliti con verbale del 24 ottobre 1996, sarà possibile surrogare i detti posti con altri in settori aziendali diversi previo accordo tra le parti.

### 5°) Fondo danni

Al fine di adeguare il fondo di solidarietà tra il personale di guida e fermo restando l'addebito dei danni per il solo materiale occorrente per la riparazione, nel caso di responsabilità accertata dell'Operatore di Esercizio, il versamento a carico dei dipendenti, di cui all'Accordo del 9 aprile 1984, sarà aumentato ad €. 3,00 mensili.

La consistenza di detto Fondo sarà verificata congiuntamente tra le parti firmatarie del presente Accordo ad ogni chiusura di bilancio destinando la eventuale eccedenza ad istituti da concordare. Restano immutate le altre disposizioni richiamate nel citato verbale.

### 6°) Indennità su penalità riscosse

Sarà destinata al personale addetto alle verifiche dei titoli di viaggio una indennità per ciascuna penalità riscossa pari ad €. 2,00, di cui €. 1,00 versato direttamente all'estensore della penalità riscossa ed €. 1,00 al Fondo danni.

### 7°) Premio di risultato

Per la realizzazione dei progetti di cui ai precedenti punti 1), 2), 3) e 4) sarà riconosciuto a decorrere dal mese di ottobre 2004 un premio di risultato a tutti i lavoratori aziendali nelle misure sottospecificate:

- A) Operatori di esercizio ed Addetti Movimento e Traffico: €. 76,25 mensili per 12 mensilità;
- B) Altre qualifiche aziendali: €. 49 per 12 mensilità.

La corresponsione del premio di risultato attribuito al personale in servizio con contratto part-time sarà riproporzionato in rapporto alla prestazione lavorativa .

A totale compensazione dei recuperi di produttività ottenuti per le attività di cui ai precedenti punti, sarà corrisposto a tutto il personale un compenso arretrato nelle seguenti misure:

- nel mese di novembre 2004: €. 300;
- nel mese di marzo 2005: €. 300;
- nel mese di marzo 2006: €. 300.

Il presente Accordo, essendo rivolto alla corresponsione di un premio di risultato, sarà verificato entro il 15 ottobre di ciascun anno.